



## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE E ALL'OCCUPABILITÀ**

Cuneo, lì

IL DIRIGENTE  
SETTORE FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
(Dott. Claudio MERIGGIO)

### **Sommario**

<a href="#"><u>ART. 1 - OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO</u></a>	3
<a href="#"><u>ART. 2 - CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI</u></a>	3
<a href="#"><u>ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI E FONTI DI FINANZIAMENTO</u></a>	5

<a href="#"><u>Art. 4 - GIORNATE MINIME RICHIESTE E RISULTATI ATTESI</u></a>	5
<a href="#"><u>Art. 5 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'</u></a>	6
<a href="#"><u>Art. 6 - ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</u></a>	7
<a href="#"><u>ART. 7 - TEMPI DI REALIZZAZIONE</u></a>	8
<a href="#"><u>ART. 8 - COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE</u></a>	9
<a href="#"><u>ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</u></a>	9
<a href="#"><u>ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO CARATTERISTICHE E GESTIONE</u></a>	12
<a href="#"><u>ART. 11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE</u></a>	13
<a href="#"><u>ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA</u></a>	15
<a href="#"><u>ART. 13 - SUBAPPALTO</u></a>	16
<a href="#"><u>ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO</u></a>	17
<a href="#"><u>ART. 15 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'</u></a>	18
<a href="#"><u>ART. 16 - RISERVATEZZA</u></a>	18
<a href="#"><u>ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</u></a>	19
<a href="#"><u>ART. 18 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE</u></a>	19
<a href="#"><u>ART. 19 - PENALI</u></a>	21
<a href="#"><u>ART. 20 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI</u></a>	22
<a href="#"><u>ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI</u></a>	22

### ART. 1 - OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO

1. L'oggetto della gara riguarda la realizzazione dei servizi di orientamento finalizzati a
  - favorire scelte individuali consapevoli per adolescenti e giovani;
  - prevenire e combattere i fenomeni di dispersione scolastica tramite azioni di accompagnamento indirizzate a famiglie, insegnanti e formatori.
 secondo quanto previsto dal Programma di attività e spesa (Annualità 2010-2013) in attuazione dell'Atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010.
2. Si procederà all'aggiudicazione mediante gara informale e valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato all'art. 9 del presente Capitolato.
3. Il corrispettivo massimo, da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito: €. **550.000,00** (diconsi, Euro **cinquecentocinquantamila/00**)
4. L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate.
5. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento
  - alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
  - al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato;
  - alle norme in materia di contabilità di Stato;
  - ai regolamenti comunitari per l'utilizzo e la gestione dei fondi comunitari.

### ART. 2 - CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare i servizi di orientamento di cui all'art. 1 comma 1, facendo riferimento alle indicazioni previste dal Programma di attività e spesa (Annualità 2010-2013) in attuazione della D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010.
  2. L'offerta orientativa proposta dovrà risultare coerente con quanto contenuto nel Piano Provinciale approvato con D.G.P. n. 157 del 20.4.2010 ed in particolar modo con i punti relativi alla descrizione dei fabbisogni orientativi del territorio, la nuova offerta orientativa e l'analisi SWOT. La progettazione dei servizi orientativi dovrà essere formulata considerando le specificità delle diverse aree provinciali. e in stretto raccordo con i Settori Lavoro e Cultura, Formazione e Istruzione.
- Si riporta di seguito il prospetto servizi di cui al Piano Provinciale, che sono oggetto della presente gara:

Azioni rivolte a studenti in obbligo d'istruzione (13-16 anni, Fondi Regionali)		
azioni	descrizione	Destinatari (under 16)
<b>O.I.A1</b>	sportello informativo: accoglienza, contatto, accertamento disponibilità	studenti in dispersione o a rischio di dispersione o che vogliono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo e/o in situazione di disagio sociale
<b>O.I.A2</b>	colloquio intervista mirato a delineare la domanda orientativa per definire un progetto individuale	Studenti in dispersione o a rischio di dispersione o che vogliono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo e/o in situazione di disagio sociale
<b>O.I.A3</b>	seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione	- studenti frequentanti gli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado - genitori, insegnanti/formatori
<b>O.I.B3</b>	tutoraggio all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali	studenti in dispersione o a rischio di dispersione
<b>O.I.B3.1</b>	tutoraggio formativo individuale	studenti in dispersione o a rischio di dispersione

<b>O.I.B5</b>	moduli di orientamento	studenti con disabilità intellettiva e psichica
<b>O.I.B8</b>	laboratori orientativi	studenti in dispersione o a rischio di dispersione
<b>O.I.C1</b>	colloqui orientativi	studenti in dispersione o a rischio di dispersione o che vogliono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo e/o in situazione di disagio sociale
<b>O.I.C2.1</b>	bilancio motivazionale attitudinale	studenti in dispersione o a rischio di dispersione o che vogliono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo e/o in situazione di disagio sociale
<b>O.I.n.</b>	Nuovi Progetti	studenti in dispersione o a rischio di dispersione o che vogliono cambiare/scegliere il proprio percorso formativo e/o in situazione di disagio sociale
<b>Azioni finanziabili attraverso il Programma Operativo Regionale – FSE ob. 2 Competitività regionale e Occupazione 2007-2013</b>		
<b>azioni</b>	<b>descrizione</b>	<b>Destinatari (over 16)</b>
IV.h.10 - A1	sportello informativo: accoglienza, contatto, accertamento disponibilità	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato
IV.h.10 - A2	colloquio intervista mirato a delineare la domanda orientativa per definire un progetto individuale	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato
IV.h.10-A3	Seminari e/o incontri orientativi di sensibilizzazione	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato; genitori, insegnanti/formatori
IV.h.10 - B1	percorsi di orientamento alla professionalità	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato
IV.h.10 - B3	tutoraggio all'inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e trasversali	soggetti a rischio di abbandono o dispersione
IV.h.10 - B3.1	tutoraggio formativo individuale	soggetti in dispersione scolastica o formativa
IV.h.10 - B5	moduli di orientamento	soggetti con disabilità intellettiva e psichica
IV.h.10 - B6	inserimento orientativo attraverso lo stage/tirocinio	soggetti che non sono presenti nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato
IV.h.10 - B8	laboratori orientativi	soggetti che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato e sono a rischio di dispersione scolastica o formativa
IV.h.10 - C1	colloqui orientativi	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato
IV.h.10 - C2.2	bilancio di competenze	soggetti frequentanti o che hanno interrotto/terminato la frequenza nel sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato
IV.h.10 - n.	“nuovi progetti”	adolescenti e giovani

3. Nella realizzazione delle suddette azioni e/o la loro composizione in percorsi orientativi articolati si dovrà tenere conto di eventuali disposizioni metodologiche o linee guida per l'utilizzo e la valorizzazione delle azioni di orientamento quando approvate dalla Regione Piemonte con apposito atto.

4. Il servizio sarà prioritariamente realizzato presso i Centri per l'Impiego della Provincia e loro sedi decentrate, secondo la seguente articolazione in aree:

Area 1	Area 2	Area 3
Centro per l'Impiego di Alba (con lo Sportello di Bra)	Centro per l'Impiego di Cuneo e di Mondovì (con lo Sportello di Ceva)	Centro per l'Impiego di Saluzzo e Centro per l'Impiego di Fossano

5. I servizi di cui si richiede la fornitura dovranno tenere conto della tipologia dei destinatari e degli ambiti in cui questi sono raggiungibili, rispettando le esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche, dalle agenzie formative interessate e dalla complessiva organizzazione del più generale processo di orientamento in fase di attuazione da parte di ogni singolo Centro per l'Impiego.

6. Il Centro per l'Impiego sarà interlocutore privilegiato per la programmazione di dettaglio e, se necessario, il titolare di accordi specifici con gli attori della rete locale per indirizzare il numero ed il tipo degli interventi orientativi.

7. Il servizio di orientamento dovrà integrarsi con le attività in fase di realizzazione o previste dal Piano Provinciale.

### **ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI E FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. I servizi richiesti riguardano attività di informazione orientativa e consulenza rivolte agli adolescenti in età di assolvimento dell'obbligo di istruzione distinte secondo le seguenti specifiche di età dei destinatari:

- azioni rivolte a studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni e in obbligo d'istruzione. L'insieme delle azioni tese a favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è finanziato attraverso fondi regionali pari al 50,34 % del corrispettivo massimo stabilito quale importo di gara;
- azioni rivolte ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e/o percorsi di Formazione Professionale o che hanno terminato o interrotto la frequenza scolastica. L'insieme di tali interventi è finanziato attraverso Fondi POR-FSE pari al 49,66 % del corrispettivo massimo stabilito quale importo di gara;

### **Art. 4 - GIORNATE MINIME RICHIESTE E RISULTATI ATTESI**

1. Le attività di cui al presente capitolato dovranno prevedere l'erogazione di un numero minimo di giornate/persona (intese in modo forfettario di 8 ore ciascuna), secondo il seguente prospetto:

<b>Aree territoriali</b>	<b>Giornate minime richieste</b>
1. Alba - Bra	925
2. Cuneo - Mondovi	925
3. Fossano - Savigliano - Saluzzo	900
Totale	2750

2. Il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale da poter coinvolgere almeno un numero di soggetti di cui all'art. 3 comma 1, distribuiti sulle tre aree come definite nella tabella seguente:

<b>Area</b>	<b>Centro per l'Impiego (e Sportelli)</b>	<b>Numero utenti minimo 13-16 anni</b>	<b>Numero utenti minimo 16-22 anni</b>
Area n. 1	Alba (Bra)	1660	1660
Area n. 2	Cuneo e Mondovì (Ceva)	1620	1620
Area n. 3	Saluzzo, Fossano (Savigliano)	1620	1620
Totale		4900	4900

3. Il numero dei destinatari dei servizi, così come indicati numericamente nella tabella precedente, costituiscono obiettivi quantitativi minimi (rispetto ai quali verranno valutate l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato), ma non sono vincolanti per il Committente. Infatti, nel caso di impossibilità di segnalazione, da parte dei Centri per l'Impiego, di un numero di utenti pari a quelli sopra indicati (registrati nelle proprie banche dati), il soggetto attuatore dovrà utilizzare meccanismi attivi di ricerca di potenziali utenti rientranti nella tipologia di target di cui all'art. 3 comma 1. La ripartizione per aree territoriali potrà mutare in relazione alle reali esigenze espresse dai diversi bacini. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, tali obiettivi potranno essere rivisti dall'Amministrazione in accordo con il prestatore del servizio, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e controllo specificate all'articolo 8. Non sono ammesse compensazioni tra le due fonti di finanziamento.

#### **Art. 5 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba **operare in stretto contatto** con l'Amministrazione appaltante. È stabilito il confronto con il Settore Formazione e Istruzione della Provincia di Cuneo per la definizione del piano operativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate. Il piano operativo dovrà essere predisposto di concerto con l'Ente Appaltante e presentato al medesimo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, entro 15 giorni dalla data di notifica dell'aggiudicazione definitiva e dovrà risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate. In sede di definizione del piano operativo di dettaglio, la distribuzione delle gg/persona tra le aree territoriali potrà essere modificata in relazione alle reali esigenze espresse dai diversi bacini. Analogamente, dovranno essere concordati con i Centri per l'Impiego tempi e modi di realizzazione del servizio. Il prestatore del servizio dovrà, inoltre, essere disponibile ad incontri ed a momenti di raccordo e coordinamento con i Centri per l'Impiego e con i Settori Lavoro e Cultura, Formazione e Istruzione nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio. A seguito di tali incontri potranno essere determinate eventuali variazioni alle modalità di attuazione dei servizi, che saranno apportate in modo congiunto tra il soggetto aggiudicatario e la Provincia. Eventuali variazioni richieste dall'aggiudicatario, potranno essere rese effettive previa l'autorizzazione della Provincia.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto:

- a) **ad aggiornare il committente con cadenza trimestrale** (utilizzando i modelli che verranno predisposti dal committente) sull'andamento dei servizi, ed a fornire ogni indicazione utile al controllo costante dei tempi e degli indicatori di qualità previsti;
- b) a dare regolare comunicazione di avvio delle attività alla Provincia di Cuneo - Settore Formazione e Istruzione, indicando i **nomi degli operatori coinvolti** nonché ad aggiornare periodicamente l'elenco degli stessi, fermo restando che dovranno essere garantite nel gruppo di lavoro le professionalità in base alle quali è stata stabilita l'aggiudicazione. Alla conclusione delle singole azioni previste dal capitolato (così come al momento di presentazione di ogni singola fattura, secondo quanto indicato infra all'art. 7 comma 5) si richiede una comunicazione attestante il regolare adempimento agli impegni previsti con una breve sintesi dei risultati ottenuti;
- c) ad assicurare il **caricamento dei dati degli utenti** che beneficiano dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'oneri sullo strumento informatico S.I.L.P. (nella versione aggiornata al P.O.R.-F.S.E. 2007/2013).
- d) Il prestatore del servizio dovrà inoltre predisporre **strumenti** (opportunamente approvati dalla Provincia) in grado di:

- raccogliere in modo sistematico i dati necessari ai fini del **calcolo degli indicatori** fisici, finanziari e procedurali, indicati nel Programma Provinciale di attività e spesa;
  - **raccogliere ed elaborare i dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale o da altri soggetti incaricati**, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio (fisico, finanziario, procedurale) o valutazione delle attività poste in essere nell'ambito del servizio (valutatore provinciale; valutatore indipendente del POR; Agenzia Piemonte Lavoro ecc.);
  - **resocontare le attività** svolte con l'apposita documentazione predisposta dalla Provincia (registro di presenza operatori di sportello);
  - rilevare l'efficacia delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento;
  - misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione ha posto.
3. Il soggetto aggiudicatario è altresì tenuto ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei fondi strutturali nonché il rispetto delle eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali specifiche che potrebbero essere successivamente emanate.

#### **Art. 6 - ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività e, comunque, l'organizzazione del servizio (e delle attività di cui all'art. 3) descritto nel progetto offerto dovranno essere adeguati agli orari di servizio della struttura ospitante.

In corso di esecuzione dell'appalto, potrà essere prevista la realizzazione delle suddette attività in altri orari, previo accordo con il responsabile della struttura ospitante e sulla base delle direttive del Settore Formazione e Istruzione della Provincia.

2. Modalità e tempi di presenza degli operatori presso le singole sedi devono essere proposte nell'offerta tecnica (Allegato 1, "Offerta Tecnica") di cui all'art. 9, e garantire la completa esecuzione delle attività previste entro i termini indicati nel presente capitolato.

3. Gli orari delle attività dovranno essere comunque concordati con la Provincia e da essa espressamente autorizzati. Modalità e tempi di presenza degli operatori presso le singole sedi dovranno essere organizzati in modo da assicurare la compatibilità con gli orari dei servizi, gli spazi a disposizione e con le normali attività del Centro per l'impiego. Qualora la capacità logistico-ricettiva dei Centri non dovesse consentire la ricezione dell'utenza relativa all'affidamento, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare la messa a disposizione di idonee sedi operative attrezzate nei bacini di intervento. Per le azioni che eventualmente potranno essere svolte all'esterno dei Centri per l'impiego, previamente concordate con il medesimo e debitamente autorizzate dall'Ente appaltante, dovrà altresì poter essere assicurata la presenza degli operatori in base a particolari esigenze dell'utenza. La Provincia si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 5 o nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e controllo specificate all'art. 8, di apportare in corso d'opera e sentito il soggetto aggiudicatario, le opportune modifiche organizzative finalizzate a migliorare l'efficacia dei servizi.

4. L'aggiudicatario si impegna a disporre fin dalla data di consegna del servizio di una sede operativa dotata di recapito telefonico, telefax e postazione elettronica connessa ad internet nel territorio della Provincia di Cuneo.

#### **ART. 7 - TEMPI DI REALIZZAZIONE**

1. L'appalto avrà una durata presumibilmente di **24** mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Le attività devono essere realizzate, indicativamente, fino all'esaurimento delle risorse trasferite dalla Regione e, comunque, **non oltre il 31/08/2013**. E' fatta salva la facoltà di differimento del termine, su richiesta della Provincia.

2. Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività trascorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. L'attività può iniziare anche prima della firma del contratto tra l'Amministrazione e l'affidatario. L'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 11 comma 9 (così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 53/2010), può avvenire anche durante il termine dilatorio di cui al successivo comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto al citato comma 10, trattandosi di caso per cui sussiste il pericolo di perdita di finanziamento comunitario (sul Fondo Sociale Europeo) a fronte di ritardi nella spesa delle risorse assegnate. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, ha l'obbligo di costituire il R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) nel termine successivamente indicato dall'Amministrazione a pena di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.
3. In caso di mancato trasferimento alla Provincia delle risorse assegnate con D.G.R. n. 24-13167 del 01/02/2010, la Provincia si riserva di sospendere oppure di interrompere l'attività e di risolvere anticipatamente il contratto con il soggetto aggiudicatario, previo congruo preavviso e fatto salvo il riconoscimento delle attività già svolte, con esclusione del risarcimento danni.
4. Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati. Nel caso in cui le attività predette venissero completate prima del tempo massimo indicato, la Provincia prenderà atto che le attività si sono concluse anticipatamente in sede di approvazione della nota contabile di saldo.
5. Le attività realizzate devono essere consuntivate ogni tre mesi dall'affidatario in uno Stato di Avanzamento delle attività (cfr. articoli 5 comma 2 e 14), in cui deve essere data evidenza, tramite un report, delle attività realizzate, delle giornate/persona, delle risorse umane utilizzate, e dei risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia.
6. L'affidatario dovrà presentare, comunque, trimestralmente alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il pagamento della fornitura dei servizi.
7. L'affidatario si impegna ad adeguarsi, nell'erogazione delle prestazioni riferite alle attività di cui al presente Capitolato, alle modifiche, apportate all'Atto di Indirizzo Regionale, imposte dalla Regione Piemonte con eventuali futuri atti integrativi.

#### **ART. 8 - COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE**

1. La Provincia mantiene il ruolo di coordinamento generale delle attività del servizio di cui al presente capitolato previsto dal "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2010-2013), riservandosi di apportare le modifiche necessarie a migliorare l'efficacia dei servizi, sentito il soggetto attuatore.
2. La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. All'uopo, la Provincia si riserva di effettuare visite ispettive (per controlli amministrativi, contabili e fisici sulle operazioni compiute dai soggetti attuatori), con proprio personale o avvalendosi di terzi autorizzati (personale regionale od individuato con procedura ad evidenza pubblica, propria o regionale)
3. Le verifiche potranno anche determinare correzioni alle modalità di attuazione dei servizi in base alle esigenze riscontrate nello svolgimento delle azioni o in base a modificazioni degli atti di indirizzo od, ancora, in base a direttive e/o circolari interpretative della Regione. Per le attività a diretto contatto con l'utenza dovranno essere utilizzati registri e strumenti di monitoraggio che verranno predisposti dal committente, e si dovrà, comunque, operare sulla base delle regole e dei manuali regionali, richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008. Per le attività di rendicontazione, il prestatore del servizio dovrà rispettare quanto richiesto dalla Provincia e, comunque, quanto emerge dalle regole e dai manuali richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008.

4. La Provincia farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Provincia.

5. Su richiesta della Provincia l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali (art. 19) o alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 18).

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs.

2. Per la descrizione delle modalità di presentazione della documentazione di gara (e, quindi, dell'offerta tecnica e di quella economica) si fa rinvio alle Norme di partecipazione allegate al bando di gara.

3. Non sono ammesse varianti di qualsiasi genere rispetto all'offerta richiesta. E' comunque consentito alle imprese proporre variazioni migliorative e servizi aggiuntivi, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

#### **4. OFFERTA TECNICA**

4.1. L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione della proposta "Offerta Tecnica" (allegato 1) oppure utilizzando direttamente lo stesso, e contenere gli allegati richiesti.

4.2. L'offerta tecnica sarà sottoposta alla valutazione della Commissione (appositamente nominata e costituita nei termini di legge) in merito:

- alla qualità del progetto;
  - alla presenza di caratteristiche di innovatività del progetto e di servizi aggiuntivi;
- sulla base degli indicatori di gara (cui corrisponde un punteggio) di propria competenza (1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2: 2.1, 2.2, 2.3.). Gli indicatori di gara, cui corrispondono i punteggi, sono i seguenti:

INDICATORE	DESCRIZIONE	Punteggio in centesimi
<b>1</b>	<b>QUALITÀ DEL PROGETTO</b>	<b>Max 40</b>
1.1	Rispondenza del progetto al contesto territoriale ed in particolare coerenza con gli indirizzi e le strategie delineate dal P.O.R.	0-5
1.2	Completezza e puntualità nella descrizione del processo operativo di produzione del servizio in rapporto a fasi, destinatari, attività, obiettivi, strumenti, metodologie, risultati attesi e output	0-15
1.3	Modalità di raccordo con il Centro per l'impiego e Istituti Uffici provinciali, istituti scolastici, Agenzie di Formazione Professionale, Enti pubblici e soggetti privati.	0-5
1.4	Esperienza del gruppo di lavoro: - <b>capo progetto</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 4 anni (max 4 punti) - <b>orientatore 1</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 2 anni (max 2 punti) - <b>orientatore 2</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un	0-15

	massimo di 2 anni (max 2 punti) - <b>orientatore 3</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 2 anni (max 2 punti) - <b>orientatore 4</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 2 anni (max 2 punti) - <b>tutor 1</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 1 anno (max 1 punto) - <b>tutor 2</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 1 anno (max 1 punto) - <b>tutor 3</b> : un punto per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 1 anno (max 1 punto)	
<b>2</b>	<b>MIGLIORIE, INNOVATIVITA' E SERVIZI AGGIUNTIVI</b>	<b>MAX 20</b>
2.1	Migliorie apportate e servizi aggiuntivi in rapporto alle specifiche tecniche descritte	0-5
2.2	Innovatività delle soluzioni adottate	0-5
2.3	Giornate aggiuntive offerte, rispetto al minimo totale (*) indicato all'art. 4 del Capitolato, secondo la seguente formula $[\text{offerta n}/\text{offerta Max}] \times 10 (**)$ dove Offerta n = è l'offerta di giornate aggiuntive dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame. Offerta Max. = è l'offerta di giornate/uomo più alta tra quelle presentate  (*) Le giornate aggiuntive complessive offerte dovranno essere destinate per il 20% (minimo) alle attività riconducibili alla figura del referente di percorso. (**) i valori saranno espressi fino alla terza cifra decimale con arrotondamenti all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque	0-10
	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

4.3. Per la sub-classificazione degli indicatori di valutazione in più sub-indicatori, si fa rinvio all'Allegato 2 "Manuale di valutazione".

4.4 Le offerte tecniche che riportino un punteggio inferiore a 30 punti saranno ritenute non ammissibili.

### 5. OFFERTA ECONOMICA

5.1. L'offerta economica da redigersi compilando preferibilmente l'allegato 2 – Offerta economica e comunque completa di tutte le parti in esso contenute, consistente nell'indicazione del prezzo - in lettere e in cifre al netto dell'IVA - offerto per l'esecuzione del servizio come dettagliato nel presente capitolato.

5.2. Ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs 163/06 e s.m.i., qualora l'offerta economica appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e precisamente:

- a. progettazione
- b. personale
- c. gestione e organizzazione
- d. amministrativi
- e. costi sicurezza
- f. altri e vari.

Non sono ammesse spese di gestione e organizzazione relative ad attività svolte presso i Centri per l'Impiego o altre strutture, locali, attrezzature di proprietà stazione appaltante.

5.3. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo base di gara, così come quelle indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

5.4. L'apertura in sede pubblica dell'offerta economica, l'assegnazione del relativo punteggio (massimo 40 punti su 100) e l'aggiudicazione provvisoria, verrà disposta dal Dirigente che presiede la gara il quale, a seguito della verifica dei requisiti del soggetto individuato come migliore proponente, provvederà all'aggiudicazione definitiva del servizio. Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

<b>D</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Max 40</b>
----------	--------------------------	---------------

$$\text{punteggio offerta economica} = [\text{offerta minima/offerta n}] \times 40$$

dove

Offerta min. = è l'offerta economica più bassa tra quelle presentate

Offerta n = è l'offerta economica dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.

6. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione alla Ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Verrà quindi redatta una graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria.

7. La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

8. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria.

9. I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta, mentre la Provincia di Cuneo sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine per fatto addebitabile alla Provincia.

#### **ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO CARATTERISTICHE E GESTIONE**

1. Il gruppo di lavoro deve essere composto da n. 4 orientatori e n. 3 operatori tutor e deve prevedere al suo interno 1 capo progetto con funzioni di organizzazione e coordinamento che non possono essere in nessun caso subappaltate. L'attività di capo progetto può essere sommata, fermo il numero di soggetti richiesti, a quella di orientatore o a quella di tutor. Il proponente potrà indicare, motivandone l'opportunità, un numero maggiore di operatori; per questi ultimi non è comunque prevista l'attribuzione di alcun punteggio.

2. Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.

3. Il gruppo di lavoro dovrà essere esplicitato nell'offerta tecnica, con l'indicazione del titolo di studio e di una breve sintesi dell'esperienza. I requisiti del gruppo di lavoro utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al parametro 1.4 della tabella descrizione indicatori – art. 9, dovranno essere adeguatamente documentati unicamente in sede di offerta tecnica e dovranno risultare immediatamente evincibili dall'allegato curriculum vitae (predisposto in

formato europeo, debitamente sottoscritto e corredato di fotocopia di carta d'identità o di altro documento equipollente).

4. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, per eventi indipendenti dalla sua volontà e competenza, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. Le sostituzioni saranno possibili solo decorsi 12 mesi dall'avvio delle attività e non potranno riguardare, comunque, (rispetto all'originaria configurazione) oltre la metà dei componenti.

5. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

6. La Provincia, in veste di committente, rappresentata dal Responsabile del procedimento, impartirà all'affidatario le direttive e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. La direzione ed il coordinamento, a livello di prestazione, delle singole attività dovrà essere svolta direttamente dal soggetto aggiudicatario a mezzo del capo-progetto.

7. Tutti gli operatori inseriti nei gruppi di lavoro dovranno garantire la propria disponibilità alla mobilità territoriale secondo la ripartizione in aree territoriali indicata nel presente capitolato. I costi di trasferimento per lo svolgimento delle attività nel territorio della Provincia di Cuneo e ogni altro onere e incombenza fiscale ed assicurative sono a carico del soggetto affidatario e sono considerati compresi nella formulazione dell'offerta economica.

8. Al fine di assicurare l'integrazione e razionalizzazione delle risorse umane all'interno del Centro per l'Impiego, considerando più in generale tutte le attività che vi si svolgono, gli operatori dovranno essere resi disponibili in modo stabile presso un Centro per l'Impiego, evitando eccessivi avvicendamenti e frammentazioni dell'orario di lavoro su diversi bacini. Le persone incaricate del presente progetto nei Centri per l'Impiego non potranno essere utilizzate nei medesimi centri per attività oggetto di altri bandi della Provincia di Cuneo, con esclusione di casi espressamente autorizzati dalla Provincia. Si precisa, inoltre, che qualora, durante lo svolgersi del servizio, il Centro per l'Impiego dovesse rilevare negligenze o divergenze tali da pregiudicare in modo serio il buon andamento delle attività, potrà fare richiesta di trasferimento e/o di sostituzione degli operatori.

9. Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ( art. 38 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

## **ART. 11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Per le modalità di partecipazione, si rinvia alle norme di partecipazione.

2. Possono presentare offerta i soggetti come individuati dall'Atto di Indirizzo regionale approvato con D.G.R. 24-13167 dell'1.2.2010:

- Comuni ed altri Enti locali;
- Enti con finalità statutaria di orientamento professionale (art. 5 L.R. n. 63 del 13/04/1995);
- Agenzie formative (art. 11 lettere a) b) c) della L.R. n. 63 del 13/04/1995);
- Istituzioni scolastiche dell'Istruzione secondaria di primo e di secondo grado anche consorziate con soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 10, art.7, D.P.R. 275/1999;
- Università, Politecnico e gli Istituti di Alta formazione artistica e musicale, per la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. N. 21 del 14/01/2008 (deroga alle disposizioni sull'accreditamento delle sedi operative riguardano le Università, il Politecnico e gli Istituti di Alta formazione artistica e musicale i quali, ai fini dell'accesso ai finanziamenti FSE, dovranno dare evidenza dei seguenti quattro fattori/requisiti di base: competenze tecniche, esclusività istituzionale, territorialità ed economicità. L'evidenza di tali requisiti dovrà essere data all'interno dei progetti di orientamento per i quali si richiede il finanziamento. Tale deroga è valida fino a quando non saranno emanate successive modifiche e/o integrazioni alle attuali regole sull'accreditamento).;
- ATS (Associazioni Temporanee di scopo) composte da almeno un soggetto di cui alle lettere a) b) c) art. 11 della L.R. n. 63/95 e da una o più Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado;
- ATI composte da almeno un soggetto di cui alle lettere a), b), c) art.11 L.R. 63/95 ed un consorzio di imprese di cui alla lettera d) della medesima legge) che siano ricompresi all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 3 comma 19 dello stesso D.Lgs. (comprese associazioni e fondazioni regolarmente costituite con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C.) singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,

che

- a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008) all'art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 ed all'art. 19 della L. 15/7/2009 n. 94;
- b) dichiarino l'impegno, in caso di assegnazione del servizio, di entrare in possesso dell'accreditamento regionale ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i. per le macroaree di orientamento MIO, MFO e MCO; nel caso in cui tale requisito sia già in possesso del soggetto proponente, dovrà essere indicato in sede di presentazione della documentazione amministrativa l'estremo del relativo provvedimento regionale di riconoscimento; in caso di A.T., GEIE, Consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto dal capofila, fatto salvo il principio sulla base del quale le attività dovranno essere realizzate sotto il coordinamento organizzativo e funzionale del soggetto in possesso del necessario accreditamento regionale, che assume la responsabilità del processo di erogazione del servizio;
- c) dichiarino e possano dimostrare di aver contabilizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2008/2009/2010), un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento e per un importo complessivo non inferiore alla base di gara;

è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Per servizi analoghi si intende gestione di progetti (in favore di soggetti pubblici o privati) volti a sostenere l'inserimento lavorativo e/o gestione di progetti di ricollocazione professionale e/o gestione di iniziative di politica del lavoro finanziati a valere su risorse pubbliche e/o private.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare nella dichiarazione le quote di qualificazione, le quote di partecipazione ed esecuzione della prestazione. Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti devono essere posseduti dal mandatario o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle altre imprese consorziate.

Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici, pena esclusione R.T.I. così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE

Il prestatore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

#### **ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. La Provincia verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione. L'affidamento del servizio è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 16/bis della L. 2/2009 comma 10, nonché a tutto quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008.

2. Effettuati, con esito positivo, i controlli relativi ai requisiti generali e speciali si addiverrà all'aggiudicazione definitiva. In caso contrario si procederà agli stessi controlli sul soggetto secondo classificato in graduatoria.

3. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra

indicati. Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia al bando di gara – norme di partecipazione.

4. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo dei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 5 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione in mancanza di controversia.

8. L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **ART. 13 - SUBAPPALTO**

1. L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, con l'esclusione dell'organizzazione e coordinamento dei servizi di cui all'art. 10 punto 1. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008). Valgono, al riguardo, le norme di cui agli artt. 17 e 18 del presente Capitolato anche nei confronti del sub-appaltatore.

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate ai presenti servizi dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 8 della L. 136/2010 e s.m.i. deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante. L'appaltatore deve comunque fornire le necessarie informazioni alla stazione appaltante per esercitare i controlli di cui all'art. 3 comma 9 della citata L. 136/2010 e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva di effettuare, anche presso i predetti soggetti, i necessari controlli per garantire l'adempimento degli obblighi di legge. E' vietata ogni cessione del contratto. L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni. E' fatto rinvio al D.M. 19/05/2009 (disciplinante le modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3/bis del D.L.185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare trimestralmente all'Amministrazione le attività realizzate, le giornate/persona, le risorse umane utilizzate, ed i risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia (art. 7, comma 5)

2. I pagamenti avverranno, sulla base dello stato avanzamento delle attività e, comunque, nella misura della realizzazione dei servizi di cui all'art. 3, nel periodo di durata dell'appalto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di una relazione sull'andamento delle attività svolte nel trimestre di riferimento, previa attestazione di regolarità del servizio (visto di regolare esecuzione) prestato da parte del Responsabile del Centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione del contratto), rilasciata sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico e nel presente capitolato. I pagamenti verranno erogati subordinatamente agli adempimenti connessi ai vincoli di legge. E' fatto rinvio alle tempistiche ed alle modalità della convenzione tra autorità di gestione ed organismo intermedio per l'erogazione dei finanziamenti (ex art. 12 del Regolamento CE 1828/2006), nonché all'art. 7 comma 3. E' fatto salvo, altresì, il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa rinvio al D.M. 24/10/2007, alla circolare congiunta Inps-Inail n. 52 del 22/12/2005 ed alla normativa in materia. La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C..

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Programma provinciale e riportati nel presente capitolato all'art 3 ed all'art. 4.

4. Saranno riconosciuti solo i costi relativi alle gg/persona di servizio erogate. Saranno riconosciute le giornate dedicate alla partecipazione a riunioni con il Committente. Non saranno in alcun modo riconosciute altre spese.

6. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

### **ART. 15 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Tutti gli elaborati (di qualsiasi natura che dovessero costituire un risultato dei progetti finanziati) prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.
2. Il soggetto aggiudicatario non potrà commercializzare o comunque utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. Alla conclusione delle attività, copia di tali prodotti (su supporto informatico e cartaceo) dovrà essere consegnata alla Provincia. Sui prodotti verrà resa esplicita la collaborazione del soggetto affidatario alla costruzione degli stessi.
4. Gli strumenti e gli avvisi pubblici necessari per le attività dovranno riportare, il logo della Provincia e quelli del Fondo Sociale Europeo, della Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul frontespizio e, se tratti da pubblicazioni, citare la fonte a piè di pagina. Il soggetto attuatore è tenuto a consegnare alla Provincia, per la necessaria autorizzazione all'uso, il prototipo di ogni materiale ritenuto necessario.
5. Qualora l'affidatario a cui sono state affidate attività oggetto della procedura ritenga di procedere con azioni pubblicitarie è indispensabile attenersi alla L. 125/91, art. 4 (e s.m.i.), in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso, salvo i casi per cui sia prevista un'esplicita deroga (es. addetta/o, candidata/o, ecc.).

### **ART. 16 - RISERVATEZZA**

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.). Si impegna, quindi, a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. La disciplina dei rapporti, tra committente e prestatore del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 verranno disciplinati con atti successivi alla stipula del contratto.
4. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.
6. Successivamente alla scadenza dell'affidamento, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'aggiudicatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa all'affidamento, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi/banche dati, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistematica o meno) o di diffusione.

### **ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore, pertanto, deve

osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi di lavoro nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa (previo nulla osta del responsabile della sicurezza del committente) tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Sul punto, si precisa che valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso, e che, pertanto, i prestatori d'opera dell'aggiudicatario dovranno impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio, l'assenza di particolari rischi per la salute e sicurezza, ecc) per i siti in cui viene operata l'attività.

3. L'aggiudicatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. 277/1991 in esecuzione della L. 212/1990 art. 7, L. 292/1963, D.P.R. n. 1301/1965, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., altre norme specifiche e relativi aggiornamenti.

4. Inoltre, l'aggiudicatario-appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale (come precisato all'art. 2), il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

#### **ART. 18 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C. i seguenti casi

- a) nel caso di applicazioni di penali che superino, cumulativamente, il 10% dell'importo contrattuale;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) nel caso di subappalto o cessione (in tutto o in parte) del contratto non autorizzata;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o sospensione (protratta per oltre una settimana lavorativa) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata alla Provincia;
- h) mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nella gestione dei servizi;
- i) grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia o mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo che facciano venire meno l'affidamento nella regolare esecuzione del contratto;
- j) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- k) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 16;

- l) mutamento (nel numero complessivo e/o nelle qualifiche professionali richieste) nella composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
  - m) perdita dell'accreditamento previsto ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 (nel caso di avvio del procedimento, da parte delle autorità competenti, per la revoca dell'accreditamento, la Provincia si riserva di sospendere il servizio, senza che nulla sia dovuto al soggetto attuatore a titolo di risarcimento comunque inteso);
2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Dirigente del Settore Formazione e Istruzione (previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo). La Provincia, così, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarerà risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti (con facoltà di incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto) ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
4. In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia, si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di inadempienze di minore gravità, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Nel caso in cui, oltre il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà le penali di cui all'art. 19, per ogni singola fattispecie contestata ad insindacabile giudizio del responsabile del centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione).
5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto nel caso in cui la Regione Piemonte imponga agli organismi intermedi una conclusione anticipata rispetto a quanto indicato nei propri programmi provinciali di azione e di spesa. L'amministrazione, in ultimo, si riserva di recedere qualora la Regione Piemonte modifichi, in maniera sostanziale ed incompatibile con il presente Capitolato, l'impianto dell'Atto di Indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 24-13167 dell'1.2.2010.
6. E' fatto rinvio, ancora, all'art. 7 comma 3 del presente Capitolato.

7. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

#### **ART. 19 - PENALI**

1. La Provincia a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione. E' considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato speciale d'oneri, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del servizio e al personale da impiegare, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

#### **2. Azioni sanzionabili**

- a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell'utenza, non rispetto delle attrezzature e della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché del segreto d'ufficio;
- b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Provincia; in particolare, ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo; ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Provincia in sede di verifica delle prestazioni svolte;
- c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme di servizi inseriti nell'offerta tecnica, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio della Provincia, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo.

3. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

4. Al verificarsi di tali circostanze la Provincia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante sul primo pagamento dopo la contestazione oppure potranno essere cumulate e trattenute senza ulteriori formalità sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata (salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempienza e/o dei ritardi), salvo risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI**

1. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

**ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del soggetto aggiudicatario, comprese quelle inerenti la stipula del contratto, le spese di bollo, i diritti di segreteria e quelle di registro, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo. L'appaltatore, per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 21.
3. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive integrazioni e modifiche ed ai Regolamenti provinciali.